

DESCRIZIONE	DEFINIZIONI E CONDIZIONI	ALIQUOTA IMU	Colonna1	Colonna2
<b>Abitazione principale di categoria catastale A1 A8 e A9 e relative pertinenze</b>	Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per "pertinenze" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Il numero massimo di pertinenze è 3, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,5% detrazione 200 euro		
<b>Abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</b>	idem come sopra	esente		
<b>Anziani o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e relative pertinenze</b>	In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per pertinenze si intendono solo quelle classificate nella categoria catastale C/2, C/6, C/7. Il numero massimo è 3, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai fini del periodo precedente, si considerano anziani le persone fisiche di età superiore a 70 anni e disabili quelle con disabilità riconosciuta dall'Asl di almeno il 75 per cento. E' necessario presentare comunicazione Imu entro i termini di dichiarazione entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione di variazione la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione. L'immobile deve essere stato abitazione principale dell'anziano o disabile fino al momento di trasferimento nella struttura di ricovero. L'immobile non può essere locato.	esente		
<b>Immobili di cooperative edilizia a proprietà indivisa (art 4 regolamento Imu )</b>	A condizione che siano adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. (art. 4, regolamento) Imu	esente		
<b>Immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci, anche in assenza di residenza anagrafica</b>	Dovuta dichiarazione Imu ove non già presentata	esente		
<b>Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali</b>	A condizione che siano adibiti ad abitazione principale e che rientrino nella definizione data dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione IMU entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione.	esente		
<b>ALLOGGI DIVERSI DA A1 A8 A9, POSSEDUTA DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE NELLE FORZE ARMATE, DI POLIZIA, VIGILI FUOCO, PREFETTURA</b>	Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione dell'IMU concernente l'abitazione principale e relative pertinenze, per un solo immobile posseduto, e non locato, dal personale delle forze armate, di polizia ad ordinamento militare e civile e vigili del fuoco e appartenenti alla carriera prefettizia. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione IMU entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione.	esente		
<b>GENITORE AFFIDATARIO dei figli al quale è stata assegnata la casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso E RELATIVE PERTINENZE</b>	Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per "pertinenze" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Il numero massimo di pertinenze è 3, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	esente		
<b>CONIUGE SUPERSTITE che continua, dopo la morte del coniuge, ad abitare la casa coniugale in forza di un diritto di abitazione ex art. 540 Cod. Civ. e relative pertinenze</b>	Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per "pertinenze" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Il numero massimo di pertinenze è 3, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	esente		
<b>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di I grado in linea retta (genitori – figli) e relative pertinenze</b>	A condizione che nell'abitazione il parente stabilisca la residenza anagrafica e la utilizzi come abitazione principale. <b>L'Aliquota agevolata non può essere applicata se il parente a cui è stato concesso l'uso gratuito risulti anche essere comproprietario dell'immobile.</b> Ai sensi dell'art. 1 comma 747, lettera c, della legge 160/2019, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari diverse da quelle di lusso a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante/possessore possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. L'agevolazione è concessa anche se il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9.	0,70%		

<b>aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7), anche in comproprietà, dati in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti, con esclusione esplicita del coniuge, dietro presentazione di apposita comunicazione</b>	E' necessario presentare apposita comunicazione entro il termine ordinario della presentazione della dichiarazione di variazione	0,70%
<b>Abitazione locata con contratto registrato a canone concordato di cui alla legge 431/1998 con presentazione di comunicazione</b>	Ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019, per gli immobili ad uso abitativo locati con contratto registrato a canone concordato, a soggetti ivi residenti, è prevista la riduzione al 75% dell'imposta dovuta in base all'aliquota IMU stabilita dal Comune. La riduzione IMU si applica con la stessa decorrenza indicata nel contratto di locazione o dalla data di residenza se successiva. Si applica la riduzione anche per eventuali pertinenze se indicate nel contratto. Per tali fattispecie è necessario l'apposita comunicazione entro i termini fissati per la dichiarazione corredata da copia del contratto di locazione assistito, nel caso in cui l'Accordo Territoriale sia stato sottoscritto dopo il 15/03/2017, in conformità al DM Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2017 (G.U. n. 62 del 15/03/2017) o attestazione di conformità nel caso in cui l'Accordo Territoriale sia stato sottoscritto prima del 15/03/2017.	0,85%
<b>Abitazione locata a soggetti residenti che non rientrano nei casi precedenti - necessaria presentazione della comunicazione</b>	i soggetti interessati dovranno presentare entro il termine della presentazione della dichiarazione imu, la comunicazione allegando copia del contratto registrato . L'aliquota potrà essere applicata a partire dalla data di residenza nell'immobile	0,85%
<b>Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) di proprietà di cittadini italiani iscritti all'Aire non locata e/o concessa in uso a terzi. Questa aliquota è applicabile per una sola abitazione tenuta a disposizione nel territorio dello Stato</b>	Per ulteriori immobili a disposizione si applica l'aliquota di base 1.06%	0,85%
<b>UNA SOLA ABITAZIONE, NON LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO, POSSEDUTA IN ITALIA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO CHE SIANO TITOLARI DI PENSIONE MATURATA IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L'ITALIA, RESIDENTI IN UNO STATO DI ASSICURAZIONE DIVERSO DALL'ITALIA</b>	Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge n. 178 del 30/12/2020, a partire dall'anno 2021 l'IMU per tale casistica, calcolata con l'aliquota applicata, viene poi applicata nella misura della metà.	1,06%
<b>aliquota per immobili C2, C6, C7 non classificabili pertinenze dati in locazione o concessi in uso gratuito a terzi</b>		1,06%
<b>aliquota per aree fabbricabili</b>		1,06%
<b>immobili iacp o erp</b>	Solo immobili che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 146 del 24/06/2008 per essere considerati alloggi sociali.	1,06% con detrazione € 200
<b>Fabbricati rurali strumentali ex art 9 comma 3 bis dl 557/93</b>		0,10%
<b>fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici) c1 e c3</b>		0,76%
<b>fabbricati classificati nel gruppo catastale D</b>		0,85%
<b>terreni</b>		0
<b>immobili merce</b>	Per "immobili merce" s'intendono i fabbricati destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai sensi del comma 751 della Legge n. 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2022, tali fabbricati sono esenti dall'IMU. L'agevolazione ai fini IMU è subordinata alla presentazione di una dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione	0
<b>aliquota ordinaria</b>		1,06%

